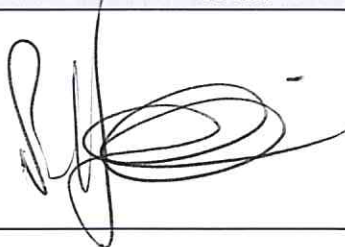


 Equitalia	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 1 di 19

Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

			Data	Firma
Redatto	RSPP	V. Saccucci	31/07/2013	
Approvato	RUP	G. Del Vecchio	31/07/2013	

INDICE

1.0	PREMESSA	3
2.0	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.0	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3.1	Sicurezza	4
3.2	Antincendio	4
3.3	Impianti	4
3.4	Appalti	4
4.0	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO	5
5.0	CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'Art. 26 DEL D. Lgs. 81/2008	5
5.1	Verifica della idoneità tecnico professionale	6
5.2	Informativa sui rischi specifici e misure di emergenza della Società Committente	6
5.3	Cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione	7
5.3.1	<i>Coordinamento delle fasi lavorative</i>	7
5.3.2	<i>Sospensione dei lavori</i>	7
5.3.3	<i>Tessera di riconoscimento</i>	8
6.0	CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	9
7.0	VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	12
7.1	Tabella riassuntiva dei rischi interferenti	12
7.2	Rischio incendio	12
7.3	Rischio elettrico	14
7.4	Rischio urto, taglio, impatto, abrasione, scottature e scivolamenti	15
7.5	Rischio cadute di materiale a livello	15
7.6	Rischio inalazione di polveri, fibre e allergeni	15
7.7	Rischio igienico sanitario	16
7.8	Rischio microclima	16
7.9	Rischio chimico	16
7.10	Rischio rumore	17
7.11	Rischio biologico	17
7.12	Rischio esposizione a radiazioni	17
7.13	Rischio rapina/eventi avversi Gruppo Equitalia	18
8.0	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	19

	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 3 di 19

1.0 PREMESSA

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, in tutti i contratti di appalto, d'opera e di somministrazione il Committente deve:

- indicare **a pena di nullità** ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i **costi relativi alla sicurezza del lavoro** con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
- allegare al bando di gara o al contratto il **DUVRI documento unico di valutazione dei rischi interferenti** indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento non deve riportare i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Al fini di una corretta stesura del DUVRI è necessario uno scambio di informazioni tra il committente e la ditta esecutrice al fine dell'individuazione dei rischi interferenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il DUVRI deve essere aggiornato a seguito di cambiamenti lavorativi anche in corso d'opera.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica ai luoghi e locali di lavoro afferenti le sedi della Società Contraente per conto della quale vengono svolti i lavori oggetto dell'appalto.

Il presente documento non prende in considerazione le lavorazioni eseguite al di fuori dei locali e delle aree di pertinenza della Società.

I rischi interferenti devono intendersi quelli derivanti dalla sovrapposizione ed interferenza delle attività lavorative della Società Contraente e delle ditte esecutrici.

Restano esclusi dal presente documento i rischi specifici propri dell'attività di ciascuna impresa esecutrice, per i quali restano vigenti e cogenti gli obblighi e responsabilità previsti in materia a carico di ciascun datore di lavoro al cui rispetto si rimanda puntualmente, riservandosi comunque il diritto di verificarne e controllarne in qualsiasi momento l'applicazione.

 Equitalia	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011 Pagina 4 di 19
--	---	--	---

3.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 Sicurezza

D.lgs. 81/08 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108) così come modificato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106.

3.2 Antincendio

DM 16/02/1982 - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

D.M. 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

DM 22/01/2006 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

DM 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

3.3 Impianti

DM 37/08 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

3.4 Appalti

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Determina del 5 marzo 2008 n°3 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 5 di 19

4.0 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 2 anni decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'appalto comprende le seguenti attività:

1. Vigilanza fissa;
2. Vigilanza ispettiva;
3. Televigilanza;
4. Telesorveglianza;
5. Tenuta chiavi;
6. Intervento su allarmi
7. Apertura e chiusura sedi;
8. Controllo posta;

I servizi dovranno essere svolti presso le Sedi della società contraente secondo le specifiche indicate nell'allegato A.

L'ambito territoriale viene così rappresentato:

SOCIETA' CONTRAENTE	AMBITO TERRITORIALE
Equitalia Sud S.p.A.	Basilicata Calabria e Puglia

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il numero, l'ubicazione e la tipologia delle sedi potrà subire variazioni senza che da ciò possa derivare il diritto dell'Appaltatore a formulare eccezioni e/o a richiedere compensi per il riconoscimento di maggiori oneri oltre al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni variate.

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti anche in caso di eventi eccezionali, senza alcuna interruzione, salva una diversa disposizione da parte del Direttore dell'Esecuzione.

5.0 CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'Art. 26 DEL D. Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve:

	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 6 di 19

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

5.1 Verifica della idoneità tecnico professionale

Si rimane in attesa di ricevere dalla società appaltatrice, quanto necessario per la verifica dell'idoneità in oggetto.

5.2 Informativa sui rischi specifici e misure di emergenza della Società Committente

I rischi presenti nelle sedi di ove opera personale di Società Contraente , come precedentemente indicato sono:

- Rischio incendio

L'appaltatore nell'esecuzione dei lavori non deve introdurre sorgenti di innesco che possano determinare condizioni di pericolo o introdurre situazioni che vanno ad alterare la fruibilità delle vie di esodo senza creare vie di esodo alternative.

L'appaltatore deve essere edotto sulle misure antincendio presenti e sul piano di evacuazione adottato.

- Rischio impianti

All'interno dei locali sono presenti impianti realizzati a regola d'arte e verificati e mantenuti secondo le modalità dettate dalle leggi e dalle norme tecniche.

- Rischio scivolamenti, cadute a livello

Il rischio può essere presente durante le attività di pulizia.

- Rischio legato al microclima

Gli ambienti sono climatizzati per cui può esistere un rischio legato al microclima per i lavoratori accaldati che entrano ed escono dall'edificio per l'effettuazione del lavoro.

	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 7 di 19

Oltre al presente documento, si rende disponibile il DVR della sede all'interno del quale sono analizzati tutti i rischi presenti all'interno dei luoghi in cui si svolge l'appalto di disponibilità giuridica del Committente.

5.3 Cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione

I datori di lavoro (committente, appaltatore ivi compresi i subappaltatori) hanno l'obbligo di:

- a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

A valle dell'esame della documentazione presentata e delle informazioni fornite dall' appaltatore, è stato redatto il presente DUVRI approvato in fase di riunione di coordinamento, come da verbale allegato.

5.3.1 Coordinamento delle fasi lavorative

Le azioni di cooperazione e coordinamento, attraverso l' organizzazione di specifici incontri e riunioni dovranno essere effettuate, se necessarie, anche in corso d'opera al fine di:

- scambiarsi informazioni e, se del caso documentazione di supporto, al fine di rendersi reciprocamente edotti circa lo stato di applicazione di procedure di sicurezza, istruzioni di lavoro o altre misure di prevenzione e protezione definite nel DUVRI;
- prendere atto di modifiche e/o variazioni intervenute nel tempo e tali da rendere necessario ed opportuno adeguare e/o modificare in parte o totalmente misure e procedure di sicurezza a suo tempo definite;
- evidenziare eventuali situazioni di pericolo o di rischio e/o proporre la integrazione ed implementazione delle misure definite ed applicate.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al Committente, l'eventuale esigenza di utilizzo di altre imprese o lavoratori autonomi.

5.3.2 Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), potrà ordinare la sospensione dei lavori,

	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 8 di 19

disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La sospensione potrà essere effettuata anche per sopraggiunte nuove interferenze, non stimate in precedenza.

5.3.3 Tessera di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

 Equitalia	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 9 di 19

6.0 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Il procedimento di identificazione e valutazione dei rischi interferenti e di definizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie si articola secondo le seguenti fasi elementari:

Pianificazione delle attività e identificazione delle fasi concomitanti

Adottate le misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenti, l'attività dell'appalto in oggetto può essere effettuata in concomitanza alle attività proprie del Committente e delle altre ditte presenti relative ad i vari contratti di appalto (pulizie, manutenzioni varie, facchinaggio ecc.), purchè tutte le ditte effettuino le singole attività in luoghi e/o tempi differenti, evitando ciascuna forma di interazione.

In tal caso può essere omesso il crono programma dei lavori interferenti concomitanti.

Matrice dei rischi di interferenza a monte dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione

Una volta determinate le attività lavorative concomitanti ed interferenti e i periodi in cui le interferenze si verificano, si passa all'individuazione e alla valutazione dei rischi di interferenza.

Per tale valutazione viene utilizzato uno strumento operativo di semplice compilazione e lettura, la "**Matrice dei rischi interferenti**", nella quale vengono riportate le attività (e quindi i contratti) oggetto di interferenza e i rischi interferenti ad esse legati, desunti a seguito dell'analisi delle singole attività interferenti e comunque appartenenti ad una lista predefinita di potenziali fattori di rischio interferenti che, a titolo indicativo e non limitativo, sono riportati nella tabella seguente.

La valutazione dei rischi specifici legati alle interferenze porta a valutare l'entità del rischio in termini di probabilità di accadimento (P) e gravità del danno causabile (D) e condizionata dall'avvenuta formazione (F) e/o informazione (I), secondo la formula:

$$R = \frac{P \times D}{F \times I}$$

		PROBABILITA'			
		1	2	3	4
DANNI	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

Scala dei Danni

1. danno lieve senza interruzione del turno di lavoro
2. danno di modesta entità con esiti solo temporanei
3. danno significativo con esiti permanenti, ma con invalidità solo temporanea
4. danno grave con esiti e invalidazione permanenti

Scala delle Probabilità

1. remota, poco probabile
2. bassa
3. media
4. superiore alla media, alta

Scala dei Rischi

	Bassa entità (da 1 a 2)
	Media entità (da 3 a 4)
	Elevata entità (da 6 a 8)
	Elevatissima entità (da 9 a 16)

Considerando P e D variabile da 1 a 4, e ponendo $I \times F = 1$, R potrà assumere i valori compresi tra 1 e 16 identificando, di conseguenza, quattro macro-settori, come di seguito definiti:

- R=1 rischio basso (valore da 1 a 2) - rischio in grado di causare infortunio di lieve entità, con inabilità temporanea di pochi giorni; è da ritenersi tale un rischio che ha bassa probabilità di accadimento, in quanto le misure di prevenzione esistenti sono giudicate idonee a garantire un livello sufficiente di sicurezza per il lavoratore esposto ovvero perché l'entità del danno causabile in caso di incidente è bassa;
- R=2 rischio medio (valore da 3 a 4) - rischio in grado di causare infortunio di media entità, con inabilità temporanea di diverse settimane; è da ritenersi tale un rischio che ha una certa probabilità di accadimento, in quanto è stata rilevata una carenza nelle misure

 Equitalia	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 11 di 19

di prevenzione, ovvero l'entità del danno causabile in caso di incidente è giudicato serio a causa della carenza delle misure di protezione;

- R= 3 rischio elevato (valore da 6 a 8) - rischio in grado di causare infortunio di elevata entità con inabilità permanente; è da ritenersi tale un rischio che ha elevata probabilità di accadimento in quanto vi è una evidente carenza di misure preventive ovvero perché l'entità del danno causabile è comunque elevato in quanto vi è una carenza di misure protettive;
- R= 4 rischio elevatissimo (valore da 9 a 16) - rischio in grado di causare la morte del lavoratore.

In linea generale e in via non limitativa, possono essere considerati interferenti i seguenti rischi:

- esistenti sul luogo di lavoro del Committente nei quali si trova ad operare uno o più appaltatori, a prescindere dai rischi specifici propri derivanti dall'attività affidata all'appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni parziali o totali di attività svolte negli stessi luoghi di lavoro del committente, da lavoratori di appaltatori diversi;
- immessi nei luoghi di lavoro dal Committente, dalle attività curate da uno o più appaltatori;
- generati in forma di procedimenti o lavorazioni particolari richieste dal Committente ad uno o più appaltatori, comportanti rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri derivanti dalle lavorazioni o di attività appaltate.

7.0 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

7.1 Tabella riassuntiva dei rischi interferenti

RISCHI INTERFERENTI VALUTATI	PRESENTE	NON PRESENTE	ESITO VALUTAZIONE
Incendio	X		BASSO
Elettrico	X		BASSO
Urto, impatto, abrasione, taglio	X		BASSO
Scivolamento	X		BASSO
Caduta materiale a livello	X		BASSO
Caduta materiale dall'alto	X		BASSO
Inalazione polveri, fibre, allergeni	X		BASSO
Igienico sanitario	X		BASSO
Microclima	X		BASSO
Chimico	X		BASSO
Rumore	X		BASSO
Biologico	X		BASSO
Radiazioni	X		BASSO
Rapina/evento avverso Gruppo Equitalia	X		ALTO/MEDIO/BASSO

7.2 Rischio incendio

I lavori oggetto dell'appalto possono determinare un incremento del rischio incendio presente nel luogo di lavoro per la introduzione di:

- sorgenti di innesco (utensili elettrici, ecc.)
- materiale combustibile

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili

 Equitalia	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 13 di 19

Durante i lavori il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili (es. rifiuti di potatura, imballaggi, ecc.) sia limitato a quello strettamente necessario e tenuto lontano dalle vie di esodo.

Impianti ed attrezzature elettriche

I lavoratori devono riservare istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici.

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.

Le modifiche agli impianti e le predisposizioni per l'alimentazione degli utensili elettrici devono essere effettuate da personale competente e qualificato.

Presenza di fumatori

Disporre il divieto di fumare all'interno dei locali della committenza.

Nelle aree esterne dove è consentito fumare, mettere a disposizione portacenere che non dovranno essere svuotati, in recipienti con gli scarti degli imballi e del materiale di scarto.

Lavori

Durante i lavori dovrà evitarsi

- a) ostruzione delle vie di esodo;
- b) bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state ripristinate e che le attrezzature di lavoro, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Rifiuti e scarti combustibili

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo, nei punti di raccolta o dove possano entrare in contatto con sorgenti di innesco.

Ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea e segnalata preferibilmente fuori dell'edificio.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

Prima dell'inizio del servizio dovrà essere effettuata riunione di informazione e formazione dei lavoratori impiegati nell'appalto con i seguenti contenuti:

	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 14 di 19

- a) rischi di incendio presenti negli ambienti e legati al servizio oggetto dell'appalto;
- b) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate con particolare riferimento a:
- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
 - importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
 - modalità di apertura delle porte delle uscite;
- d) ubicazione delle vie di uscita;
- e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
- azioni da attuare in caso di incendio;
 - azionamento dell'allarme;
- f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso (sia dell'appaltatore che delle ditte esecutrici)
- g) il piano di emergenza adottato.

7.3 Rischio elettrico

Il rischio è legato all'utilizzo di apparecchi elettrici con collegamenti alla rete elettrica del luogo del lavoro o con collegamento indipendente.

Il rischio è inoltre legato alle modifiche effettuate all'impianto con connessione delle attrezzature elettriche previste dalla fornitura.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

L'impresa deve utilizzare apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

Giornalmente dovranno essere controllati gli attrezzi e gli utensili prima dell'uso e segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi.

E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente utilizzare prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme EN 60309.

	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 15 di 19

Non sovraccaricare le prese multiple. Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.

La ditta che opera dovrà provvedere con forniture elettriche autonome rispetto alla rete degli edifici ed in ogni caso, prima di collegare all'impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento.

I cavi e le prolunghes saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

7.4 Rischio urto, taglio, impatto, abrasione, scottature e scivolamenti

Il rischio è legato alla movimentazione, alla sistemazione e all'utilizzo del materiale e delle attrezzature utilizzate da parte della ditta esecutrice per l'esecuzione dei lavori.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Per le attività in esterno l'impresa esecutrice dovrà depositare le attrezzature, i materiali utilizzati e i rifiuti prodotti esclusivamente nelle aree di lavoro opportunamente destinate.

Per l'utilizzo degli attrezzi manuali durante le lavorazioni si prescrive la massima cautela nella manipolazione al fine di evitare possibili tagli o abrasioni.

7.5 Rischio cadute di materiale a livello

Il rischio è legato al deposito momentaneo delle attrezzature, dei materiali utilizzati e dei rifiuti delle lavorazioni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

L'impresa esecutrice dovrà depositare le attrezzature ed i materiali utilizzati esclusivamente nelle aree di lavoro appositamente destinate.

7.6 Rischio inalazione di polveri, fibre e allergeni

Possono determinarsi emissioni di polveri in aria e di allergeni dovute al frequente maneggio di materiale cartaceo

	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 16 di 19

VALUTAZIONE DEL RISCHIO **Basso**

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

L'emissione di polveri, fibre o allergeni dovuta alle lavorazioni, deve essere ridotta al minimo assicurando la rimozione tempestiva dei rifiuti prodotti.

7.7 Rischio igienico sanitario

Ai fini di evitare un rischio igienico occorre regolamentare l'uso dei servizi igienici e mantenere correttamente puliti i luoghi di lavoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO **BASSO**

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

I lavoratori della ditta esecutrice utilizzeranno i servizi igienici del Committente.

Sono messi a disposizione dei lavoratori parte dei servizi igienici.

Sarà cura dell'impresa esecutrice formare ed informare i propri lavoratori sulle norme igieniche da rispettare per poter permettere un corretto uso comune dei servizi messi a disposizione del Committente.

7.8 Rischio microclima

Gli ambienti sono climatizzati per cui può esistere un rischio legato al microclima per i lavoratori accaldati che entrano ed escono dall'edificio per l'effettuazione del servizio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO **BASSO**

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Regolare i parametri climatici in funzione dell'attività da svolgere dei locali oggetto dei lavori.

7.9 Rischio chimico

Le lavorazioni oggetto di appalto non prevedono utilizzo di agenti chimici.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO **BASSO**

	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 17 di 19

7.10 Rischio rumore

Possono determinarsi emissioni sonore di disturbo all'attività ma di livello del tutto trascurabile.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Le attività particolarmente rumorose dovranno essere eseguiti in appositi orari indicati dal Committente.

7.11 Rischio biologico

Le attività di controllo posta potrebbero esporre i lavoratori ad un rischio biologico a causa dell'eventuale contenuto non cartaceo e non prevedibile di alcuni plichi/pacchi.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Anche se è altamente improbabile che il contenuto possa rappresentare un pericolo di natura biologica, è fatto assoluto divieto di apertura delle buste/plichi.

Gli operatori sono stati specificatamente formati e informati e dotati di idonei DPI.

7.12 Rischio esposizione a radiazioni

Le attività di controllo posta prevedono l'utilizzo di una macchina radiogena per la scansione dei pacchi/plichi.

E' stato redatto, a cura dell'esperto qualificato, specifico documento di Progetto di Radioprotezione nel quale viene la valutazione del rischio, le misure di prevenzione e protezione e l'eventuale necessità di una sorveglianza sanitaria dedicata. Viene riportato, inoltre un manuale operativo di utilizzo della macchina che, comunque, potrà essere utilizzata solo da personale opportunamente formato.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Vedere documento di Radioprotezione che andrà allegato ai DVR di ogni Società Contraente.

Si fa presente che copia del documento di Radioprotezione e dei DVR delle sedi interessate, sono consegnati alla ditta appaltatrice.

 Equitalia	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 18 di 19

7.13 Rischio rapina/eventi avversi Gruppo Equitalia

Le Società Contraente sono soggette a rischio rapina e rischio fisico dovuto all'accadimento di eventi avversi.

Le Società Contraente hanno attuato una serie di misure di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e a proteggere il patrimonio ed il personale interno ed esterno che a vario titolo frequenta i luoghi di lavoro.

L'analisi, la valutazione dettagliata del suddetto rischio e le relative misure di prevenzione e protezione sono riportate nei DVR di ogni singola sede.

 Equitalia	DUVRI Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata e servizi correlati Art. 26 - D.Lgs. 81-08		Rev. 1 del 02/02/2011
			Pagina 19 di 19

8.0 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.*

La maggior parte dei rischi interferenti verrà mitigata tramite l'applicazione di idonee procedure di carattere gestionale/operativo.

I rischi interferenti residui saranno mitigati con l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione elencate di seguito:

- informazione del personale delle ditte sulle procedure di emergenza e comportamentali di cui al presente documento e secondo quanto riportato nei Documenti Operativi
- cartellonistica, segnaletica e materiale per la delimitazione delle aree
- riunioni di coordinamento semestrali.

Il costo totale stimato, come dettagliato in tabella suddiviso per lotti, per ridurre i rischi interferenti è pari a € 2.200,00 non soggetti a ribasso.

COSTI SICUREZZA RISCHI INTERFERENTI PER BIENNIO
€ 2.200,00